

## **Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020**

### **Chi può presentare domanda di CIGO e di Assegno ordinario per "COVID-19 nazionale"?**

Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e dell'Assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale.

### **Ci sono limiti per le aziende?**

L'unico limite sono le **nove settimane** che devono collocarsi nell'arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020.

### **Ci sono limiti per i lavoratori?**

I lavoratori devono essere già in forza all'azienda richiedente alla data del 23.2.2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.

### **Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria?**

Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell'evento e la previsione di ripresa della normale attività.

Non è prevista per questa causale la relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 95442/2016 e la scheda causale per l'assegno ordinario.

### **È previsto il pagamento diretto?**

Sì, a semplice richiesta dell'azienda.

### **Posso richiedere CIGO/assegno ordinario per "COVID-19 nazionale" anche se ho già in corso un'autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ho già presentato domanda con altra causale?**

Sì, il periodo concesso con causale "COVID-19 nazionale" prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

### **È necessario far utilizzare le ferie prima di presentare l'istanza?**

Si evidenzia inoltre che, come già chiarito con il messaggio n. 3777/2019, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO o assegno ordinario. **Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all'azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati** dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.

## **Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 (CIG-Straordinaria)**

La CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.

Nello specifico, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Pertanto, su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.

Al termine della CIGO, l'azienda potrà chiedere all'INPS, tramite l'invio del modello telematico "SR40", una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

## **Disciplina dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)**

Limitatamente all'anno 2020, al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, del D.lgs n. 148/2015. (Tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro – tale tetto non sarà applicato.)

### **Pagamento.**

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale **sopra i 15 dipendenti** rimane inalterata la possibilità per l'azienda di **anticipare le prestazioni** e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai **5 e fino ai 15 dipendenti**, si prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto.

**Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.**

## **Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso**

### **Beneficiari.**

Possono presentare domanda di assegno ordinario, ai sensi dell'articolo 19, anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del (23/02/2020), hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

### **Durata.**

La durata di tale trattamento di integrazione salariale non può essere superiore a nove settimane e deve concludersi entro il 31 agosto 2020.

### **Deroghe.**

I periodi in cui vi è sospensione dell'assegno di solidarietà e sostituzione del medesimo con l'assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento, né si tiene conto, ai fini della durata, del limite delle 26 settimane nel biennio mobile. Per questi periodi non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Tali prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa.

## **Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole**

*«Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.»*

L'articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali **o per "altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori"**.

Con un'apposita causale denominata "COVID-19 CISOA" la prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria prevista dalla normativa sopra richiamata.

Qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma. Le istanze di CISOA e la relativa valutazione e concessione seguiranno le regole che di seguito si riepilogano, con l'utilizzo della suddetta causale.

### **Beneficiari.**

Alla disciplina della CISOA sono interessate le **aziende esercenti attività**, anche in forma associata, **di natura agricola** e cioè che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.

La normativa si estende anche a:

- Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
- imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
- imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.

I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell'instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

### **Istruttoria delle domande.**

Tenuto conto della peculiare situazione di emergenza in atto, il Direttore INPS di Sede trasmette in via telematica le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, i quali possono formulare il proprio parere comunicandolo al Direttore stesso tramite posta elettronica.

Il parere dei componenti della Commissione deve essere formalizzato con le predette modalità entro il termine perentorio di 20 giorni dall'invio telematico delle domande da parte del Direttore di Sede. Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso.

### **Pagamento.**

Alle prestazioni di CISOA erogate con causale "COVID-19 CISOA" si applica il limite del massimale previsto D.lgs n. 148/2015.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per

l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

## **Cassa integrazione in deroga**

### **Datori di lavoro beneficiari.**

Possono essere riconosciuti trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

Si ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all'articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale "COVID-19 Nazionale" alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Parimenti sono esclusi dall'applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico.

**Potranno accedere alla prestazione** in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).

### **Procedura.**

In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge in esame, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l'accordo, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto.

La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

### **Lavoratori beneficiari.**

Lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti (a chiamata) di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L'accesso dei

lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

Non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale. Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroga.

L'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza.

#### **Domande.**

Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate.

Per l'anno 2020, l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

#### **Istruzioni operative e modalità di pagamento.**

Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all'Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello "SR 100").

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro dovrà inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41"), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

#### **Fondi stanziati per Cig-deroga.**

Valle d'Aosta	6.419	0,25%	3.233.000,00
---------------	-------	-------	--------------